

L'ACCERTAMENTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE NELLA CRISI DI IMPRESA: METODOLOGIE E PRASSI PROFESSIONALE

4. Bilancio



Le vicende imprenditoriali degli ultimi anni hanno generato inevitabilmente problemi di rilevanza pratica, con l'esigenza di verificare la continuità aziendale ai fini delle valutazioni di bilancio, soprattutto avendo riguardo alle possibilità di ricorso ad interventi correttivi. Sul piano pratico, la problematica coinvolge vari soggetti dal momento che la continuità aziendale rappresenta un fondamentale parametro di riferimento in grado di delimitare il delicato confine tra la fisiologia e la patologia della gestione aziendale. In tale scenario, il concetto di *going concern* appare non sempre univoco generando difformità interpretative, con conseguenti riflessi a livello applicativo, che il presente contributo intende porre in evidenza.

/ Raffaele MARCELLO *

La connotazione qualitativa della continuità aziendale richiede concretamente opportuni adattamenti che tengano conto della realtà operativa dell'impresa al fine di rappresentare in modo razionale la sua capacità di operare in un'ottica duratura. Emerge, pertanto, come la continuità aziendale assuma carattere istituzionale dell'azienda che rimane di per sé astratto se non declinato dinamicamente in relazione alle vicende attraverso le quali si sviluppa il ciclo di vita dell'impresa.

È noto come **la sussistenza della continuità aziendale abbia riflessi significativi sul**

bilancio d'esercizio¹, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Sotto il profilo formale, si evidenzia come la struttura obbligatoria del bilancio imponga, ad esempio, di distinguere e rappresentare separatamente le immobilizzazioni dalle altre attività rientranti nell'attivo circolante. Sotto il profilo sostanziale, la continuità rappresenta il presupposto indispensabile per l'adozione di criteri di valutazione fondati sulla logica del funzionamento². In tale ottica, è possibile inquadrare il concetto secondo due visioni: la visione contabile e la visione operativa³.

* Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con delega ai Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistema dei Controlli. Componente del Consiglio di Gestione dell'OIC – Dottore Commercialista e Revisore Legale

- 1 Lo specifico riferimento al bilancio d'esercizio segnala che la corretta predisposizione di siffatto documento deve consentire "la maturazione di una conoscenza critica in ordine al divenire della produzione economica dell'impresa «in funzionamento»": Provasoli A, Viganò A. (a cura di) "Bilancio. Valutazioni, lettura, analisi", Egea, Milano, 2007, p. 20.
- 2 Romano M., Favino C. "Il giudizio sulla continuità aziendale nella prospettiva delle soluzioni concordate alla crisi d'impresa", *Il controllo nelle società e negli enti*, 7-10, 2012, p. 577.
- 3 Al di là dei concetti generali qui solo tratteggiati, per una visione in dettaglio del tema si rinvia a Adamo S., Fasiello R. "Problemi di inquadramento della prospettiva di continuità aziendale nella crisi di impresa", *Rirea*, 10-11-12, 2014, p. 380 e ai relativi riferimenti bibliografici.

In letteratura non è stata data una definizione precisa ed univoca del concetto di continuità aziendale in ambito *accounting* e, da un punto di vista terminologico, è stato interpretato quale assunto di non cessazione o di ipotesi alternativa rispetto alla liquidazione, con la conseguenza di essere considerato un proto-principio che condiziona le valutazioni di bilancio⁴.

A livello normativo nazionale (art. 2423-*bis* comma 1 n. 1 c.c. e OIC 29) **si individua nella continuità aziendale un vero e proprio principio di redazione del bilancio**, implicante la necessità di verificare la persistenza della prospettiva di continuità e di ricondurre all'esito di tale verifica la scelta dei criteri di valutazione da applicare nella rappresentazione di bilancio.

Appare chiaro, quindi, come il postulato della continuità aziendale rappresenti un principio cardine nella redazione del bilancio d'esercizio⁵. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, intendendo in questo sen-

so, che non vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, né di cessare l'attività o di assoggettare l'azienda a procedure concorsuali come previsto dalla legge o dai regolamenti⁶. **Le attività e le passività vengono, pertanto, contabilizzate in base alla circostanza che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.**

L'appropriatezza dell'utilizzo di tale postulato influisce sulla valutazione e sulla classificazione di tutte le poste del bilancio. Nel caso in cui, infatti, le prospettive future non consentissero di utilizzare il presupposto della continuità aziendale, risulterebbe evidente che le valutazioni fino a quel momento utilizzate per esprimere i valori di bilancio, potrebbero non essere più adeguate a "*rappresentare in modo veritiero e corretto*" la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio⁷.

È il caso, ad esempio, della liquidazione o di altre operazioni straordinarie che comportino la cessazione dell'attività di gestione tipica⁸,

4 La tematica della continuità aziendale è stata, negli ultimi tempi, oggetto di particolare attenzione da parte degli organi amministrativi e di controllo di molte società italiane, anche alla luce del particolare momento di difficoltà che sta attraversando l'economia del Paese. Un concreto contributo alle soluzioni della crisi d'impresa finalizzate alla salvaguardia dei complessi aziendali viene certamente dal recente DL 22.6.2012 n. 83 (c.d. decreto crescita e sviluppo) e s.m.i.

5 Anche la direttiva comunitaria 2013/34/UE, che ridisegna il quadro normativo europeo in materia di bilanci d'esercizio e consolidati, inquadra la continuità aziendale quale principio generale di bilancio. La sua posizione di postulato sovraordinato deriva dal fatto che, senza di esso, perdono di significato altri principi di redazione del bilancio, in particolare la comparabilità nel tempo o la costanza dei criteri di valutazione. Cfr., fra gli altri, Moro Visconti R. "Il principio della continuità aziendale", *Impresa c.i.*, 1, 2007, p. 43; Mazza G. "Problemi di assiologia aziendale", Giuffrè, Milano, 1997, p. 249; Lacchini M. "Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio", Giappichelli, Torino, 1994, p. 85 e ss. Si evidenzia anche il richiamo al *going concern* operato nel 1957 dall'*American Accounting Association* e riportato in *The Accounting and Reporting Standards for Corporate Financial Statements and Preceding Statements and Supplements*, p. 2: "*In the absence of evidence to the contrary the entity is viewed as remaining in operation indefinitely*". Manca, quindi, una definizione di *going concern* e, per provarne l'esistenza, occorre dimostrare che dalla situazione dell'impresa non può desumersi il contrario. In argomento, si rinvia più diffusamente allo studio di Lacchini M. "Il postulato di continuità dell'impresa (*Going concern*): un'analisi critica", *Rirea*, 3-4, 1988, pp. 96-115.

6 Ciò comporta un'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società finalizzata non soltanto a esplorare lo stato dell'impresa in maniera puntuale, bensì in un'ottica dinamica proiettata nel tempo. La continuità aziendale, quindi, misura la capacità dell'azienda di continuare in maniera efficiente e profittevole la propria attività in un arco temporale più o meno esteso. Di norma, è considerato virtuoso indagare la continuità aziendale su un periodo di 3-5 anni o quanto meno con riferimento ad un intervallo temporale coincidente con un *business plan* in essere dell'azienda. Cfr. Salvadeo S., Tedeschi G. "Valutazione delle voci di bilancio secondo il principio della continuità aziendale", *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 8, 2010, p. 7.

7 "L'attesa di conoscenza comune a tutti i soggetti può essere sinteticamente identificata nella prospettiva di continuità aziendale. Essi pertanto cercano anzitutto nel bilancio le informazioni essenziali atte a confermare se e come siano soddisfatte le condizioni di economicità duratura dell'impresa". Così scrive Provasoli A. "Il bilancio come strumento di comunicazione", *Economia & Management*, 5, 1989, pp. 56-57, argomentando sulle finalità informative in bilancio nei confronti di soggetti interni ed esterni all'impresa.

8 Superti Furga F. "La clausola generale e i principi di redazione del bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea", *Riv. dott. comm.*, 41, 1991, p. 673-677.

laddove si renderebbe necessario modificare la logica di redazione del bilancio, ricorrendo a criteri differenti da quelli che caratterizzano l'ordinaria amministrazione.

Ed infatti, passando da un contesto di normale andamento aziendale (*going concern*) ad un'ipotesi di liquidazione (*break up*), in cui il capitale aziendale perde la capacità di produrre reddito assumendo la nuova configurazione (capitale di liquidazione) volta alla realizzazione del patrimonio sociale, le attività vengono valutate al presunto valore di realizzo e le passività al presunto valore di estinzione⁹.

L'argomento risulta di stretta attualità considerando l'odierna congiuntura economica e le incertezze che ne discendono¹⁰. Con il presente studio, dopo aver fornito i necessari chiarimenti di carattere generale, si intendono, appunto, approfondire sul piano operativo alcuni aspetti delicati del venir meno del presupposto del *going concern* al fine di **individuare il momento a partire dal quale il bilancio d'esercizio deve essere redatto su basi alternative e differenti** rispetto all'applicazione degli ordinari criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. e quali debbano essere tali basi alternative.

LA SITUAZIONE DI INSOLVENZA E LA "SITUAZIONE DI CRISI DI IMPRESA"

Lo stato di crisi è un tema noto alla dottrina e alla prassi professionale sia a livello nazionale che internazionale. Diverse sono, tuttavia,

le prospettive a seconda che il fenomeno sia analizzato dal punto di vista aziendalistico o giuridico¹¹. In particolare, gli studi che focalizzano l'attenzione sull'azienda intendono essenzialmente la crisi come un venir meno delle circostanze che determinano in senso dinamico l'equilibrio economico e finanziario. Nella sostanza, la crisi identifica, in quest'ottica, la negazione delle condizioni necessarie per garantire una prospettiva di continuità economica a valere nel tempo, generando "disordine" nella dinamica della realtà aziendale¹².

Taluni studiosi intravedono nella crisi operativa il fenomeno più pericoloso, determinando "rovinose perdite economiche e di valore del capitale, con conseguenti dissesti nei flussi finanziari, perdita della capacità di ottenere finanziamenti creditizi per un crollo di fiducia da parte della comunità finanziaria, ma anche da parte dei clienti e fornitori, innescando così, un pericoloso circolo vizioso"¹³. La crisi aziendale è, in sostanza, prettamente da studiare nella dinamica prospettica di natura operativa. Una forte perdita finanziaria dovuta a un investimento speculativo (per esempio, nei fantomatici strumenti derivati), seppur rischi di rendere insolvente l'azienda, non identifica una "crisi economica", laddove ovviamente tale realtà goda di buona salute economica.

Il fenomeno della crisi economica può, quindi, anticipare l'insolvenza, intesa come incapacità di far fronte a livello finanziario ai propri impegni, anche se concettualmente se ne discosta notevolmente¹⁴.

9 Cfr. Moro Visconti R. "Indici della situazione di crisi dell'azienda, valutazione delle soluzioni e possibili alternative", atti Convegno "Procedure di soluzione della crisi d'impresa alternative al fallimento", Lecco, 6.5.2009, p. 2.

10 Le difficili condizioni economiche e di mercato prodotte dalla situazione negativa in atto hanno anche indotto Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP ad emanare un documento congiunto sull'informativa da fornire nei bilanci, facendo specifico riferimento proprio alla continuità aziendale (documento 6.2.2009 n. 2, in *Banca Dati Eutekne*). Per approfondimenti, si vedano Bauer R. "Bilanci 2008-2009: aree critiche", *Amministrazione & Finanza*, 5, 2009, nonché Dezzani F., Dezzani L. "Banca d'Italia-Consob-Isvap. Documento n. 2 del 6 febbraio 2009; bilancio 2008; continuità aziendale, rischi finanziari, Impairment test e incertezze nell'utilizzo delle stime", *il fisco*, 10, 2009, p. 1-1489.

11 Sul punto cfr. Ferraro O. "La crisi d'azienda", in AA.VV. "La valutazione delle aziende in crisi", Giuffrè, Milano, 2014, pp. 9-37.

12 Cestari G. "Diagnosi precoce della crisi aziendale. Analisi del processo patologico e modelli predittivi", Giuffrè, Milano, 2009, p.6 e ss.

13 Guatri L. "Turnaround: declino, crisi e ritorno al valore", Egea, Milano, 1995.

14 "Per le scienze aziendalistiche l'insolvenza coincide essenzialmente con l'incapacità dell'impresa di produrre al suo interno le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare il proprio indebitamento. In quest'ottica l'insolvenza viene vista essenzialmente

Nella prospettiva aziendalistica "un'impresa è in stato di crisi quando mostra la stabile presenza di meccanismi capaci, se non contrastati, di condurre in tempi più o meno brevi a crescenti tensioni finanziarie e quindi all'insolvenza"¹⁵. Crisi e insolvenza costituirebbero, dunque, stadi successivi di un identico fenomeno degenerativo¹⁶.

Comunque, sembra più appropriato evitare l'uso del termine crisi per denotare fenomeni ricadenti nell'area dell'insolvenza¹⁷. Quale condizione dell'attività, la crisi, mentre assume rilievo per le discipline aziendalistiche, tende, invece, a rimanere indifferente al diritto.

Da un punto di vista giuridico il termine "insolvenza"¹⁸ indica lo stato soggettivo di incapacità di chi, sovraindebitato, non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (cfr. art. 5 L. fall.)¹⁹. Il rilievo giuridico della crisi d'impresa dipende da un altro e diverso ancorché connesso fenomeno: **l'insolvenza del debitore**.

Fino a quando la crisi dell'attività non compromette in apprezzabile misura la solvenza del soggetto, essa rimane irrilevante per il diritto di settore. Quando, invece, la crisi determina insolvenza, sorge la questione giu-

ridica sul trattamento della crisi d'impresa: nell'interesse dei creditori dell'imprenditore insolvente e a protezione degli altri interessi pregiudicati dal pericolo della cessazione dell'attività in conseguenza dell'insolvenza.

In una visuale più estesa – ed evolutiva con riferimento al ruolo sociale ricoperto dall'azienda – la crisi è riconosciuta anche come l'incapacità dell'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte con i propri *stakeholder*, rendendo impossibile una corretta gestione²⁰. C'è chi ha definito la crisi come una "fase" di disequilibrio che rende non possibile in modo sistematico adempiere in un'ottica prospettica tramite l'attività ordinaria le obbligazioni assunte²¹.

Anche tale orientamento, tuttavia, seppur identifichi uno stadio potenzialmente antecedente la "grave insolvenza", concentra la propria attenzione su una situazione irreversibile dell'attività aziendale.

In presenza, dunque, di patologie aziendali, ai fini della possibilità di fare ricorso a procedure di risanamento/ristrutturazione per la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio aziendale ancora esistente, **assume rilievo la tempestività nell'individuazione**

come l'epilogo delle crisi economiche dell'impresa, l'esito dell'accentuarsi delle diverse forme di squilibrio non opportunamente contrastate con i necessari mezzi di correzione e di inversione del processo degenerativo innescato dal declino": in AA.VV. "Diritto Fallimentare", Giuffrè, Milano 2008, p. 23.

15 Brugger G. "Art. 160 l. fall. Profili aziendali", in "Il nuovo diritto fallimentare", a cura di Jorio A., Fabiani M., Zanichelli, Bologna, 2006, p. 2302.

16 Cfr., tra i molti, Terranova G. "Stato di crisi e stato di insolvenza", Giappichelli, Torino, 2007; Corsi F. "Crisi, insolvenza, reversibilità, temporanea difficoltà, risanamento: un nodo irrisolto?", *Fallimento*, 2002, p. 948; Rocco di Torrepadula N. "La crisi dell'imprenditore", *Giur. comm.*, 2009, I, p. 216 e ss. È bene ricordare che, in ottica economico-aziendale, la crisi è intesa come "quel processo degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna, che determinano appunto la produzione di perdite di varia entità che, a loro volta, possono determinare l'insolvenza che costituisce più che la causa, l'effetto, la manifestazione ultima del dissesto": cfr. Guatri L. "Crisi e risanamento delle imprese", Giuffrè, Milano, 1986, p. 11 e ss.

17 Cfr. Di Marzio F. "Il diritto negoziale della crisi di impresa", Giuffrè, Milano, 2011, p. 19.

18 In ogni caso, nelle definizioni legislative l'insolvenza si presenta come un fenomeno di rilievo finanziario e non economico (cfr., con riguardo all'art. 5 L. fall., tra gli altri, Stanghellini L. "La crisi d'impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza", Il Mulino, Bologna, 2007, p. 121; ma per una diversa lettura, preoccupata di valorizzare la specificità dell'insolvenza commerciale come fenomeno tipico dell'attività d'impresa, e perciò interessata al profilo non finanziario ma economico della crisi e a individuare in esso la specificità dell'insolvenza – quale condizione di irrisanabilità dell'impresa – cfr. Vassalli F. "Diritto fallimentare", Giappichelli, Torino, 1994, p. 81 e ss.

19 È possibile distinguere due fasi dell'insolvenza: l'insolvenza economico-finanziaria che si ha quando l'impresa è incapace di generare, con la sua redditività, flussi di cassa sufficienti a garantire in modo duraturo la copertura finanziaria del ciclo degli investimenti; l'insolvenza giuridica, espressa con la sentenza di fallimento o altre procedure alternative, quali il concordato preventivo o concordati stragiudiziali.

20 Cfr. Buttignon F. "Il governo della crisi d'impresa in Italia alla luce del nuovo quadro normativo: una riflessione introduttiva", *Riv. dott. comm.*, 2, 2008, pp. 243-281.

21 Quagli A. "La definizione del concetto di crisi aziendale e la sua rilevanza giuridica", *Amministrazione & Finanza*, 2, 2014, p. 34.

della perdita della continuità aziendale²².

La sussistenza del presupposto della continuità aziendale non può essere oggetto di verifica occasionale, né può essere a priori ipotizzata, bensì **va accertata sistematicamente durante l'anno** e non solo in occasione della redazione del bilancio annuale.

Qualora la prospettiva societaria fosse chiaramente legata alla verifica di un evento dissolutivo ex art. 2484 c.c., il riscontro della sussistenza della continuità aziendale appare, in linea di principio, agevolmente rilevabile quale effetto dello stesso scioglimento. Diversamente, tale verifica risulta più complessa in presenza di problemi di deterioramento della condizione gestionale.

Nell'ambito delle **definizioni di going concern** proposte nella letteratura, si segnalano, in particolare, quelle che riconducono la continuità alla permanenza di condizioni di redditività, ovvero a prospettive reddituali e all'adeguatezza patrimoniale dell'impresa, il che equivale a procedere alla verifica dell'esistenza di condizioni di equilibrio aziendale sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario.

La condizione di continuità viene meno, pertanto, nel momento in cui l'impresa si trova in una situazione di **equilibrio tendenzialmente irreversibile**, senza possibilità o disponibilità da parte della proprietà o di terzi a favorirne il recupero.

Appaiono evidenti, dunque, i riflessi di natura contabile discendenti dall'accertamento della perdita di continuità aziendale, dal momento che è necessario abbandonare gli ordinari criteri di valutazione per adottare basi alternative (cosiddetti **criteri di liquidazione o dying concern**)²³. In presenza, altresì, di dubbi (significativi) sulla capacità dell'impre-

sa di continuare ad operare in un prevedibile futuro, determinati dalle condizioni gestionali, gli amministratori devono riflettere tali incertezze sia nell'informativa di bilancio, sia nella rappresentazione delle attività e delle passività aziendali, apportando adeguate e conseguenti rettifiche ai criteri di funzionamento (cosiddetti **criteri di funzionamento adattati**).

Tuttavia, in talune situazioni, il cambiamento della base valutativa non è del tutto automatico ancorché l'impresa sia in formale stato di liquidazione, come è il caso ad esempio dell'esercizio provvisorio, in conseguenza del quale, nonostante la liquidazione, l'attività prosegue, seppure temporaneamente e con l'obiettivo esclusivo di favorire il miglior realizzo del patrimonio aziendale. Di conseguenza i criteri di valutazione appaiono uguali a quelli previsti per il bilancio ordinario di esercizio, pur richiedendo un adattamento del sistema valutativo secondo una prospettiva liquidatoria.

In particolare, i principi contabili segnalano (**OIC 29**) che la presenza di fatti successivi alla data di chiusura del bilancio può *"far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale"*. Si tratta dell'ipotesi in cui gli amministratori manifestino, e motivino, l'intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa e quello in cui sono le condizioni gestionali della società che fanno ritenere sia appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Ad ogni modo, a prescindere dal tipo di evento, la sussistenza di tali situazioni implica che *"se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale"*²⁴.

22 Cfr. Adamo S., Fasiello R. "Problemi di inquadramento della prospettiva di continuità aziendale nella crisi di impresa", cit., p. 385 e ss.

23 "L'abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d'esercizio (indicati dagli artt. 2423 e seguenti) ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui l'azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell'attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo" (OIC 5/2008, § 7). In ordine all'identificazione del momento di passaggio dai criteri di funzionamento a quelli di liquidazione non vi è unanimità di vedute in dottrina: momento dell'insussistenza sostanziale (in senso più ampio di quanto non prevedano i principi contabili) ovvero momento formale (successivo) della liquidazione.

24 OIC 29/2014, § 59 c); OIC 5/2008, § 7.2.

LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE: RIFLESSI CONTABILI

L'art. 2423-*bis* comma 1 n. 1 c.c., in tema di principi di redazione del bilancio (in condizioni ordinarie)²⁵, rileva che *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza²⁶ e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"*²⁷.

Da un punto di vista aziendalistico, un'impresa opera in un'ottica di continuità aziendale quando, attraverso la propria attività gestionale, appare in grado di:

- soddisfare le aspettative dei soci, conferenti di capitale, e dei prestatori di lavoro;
- mantenere un grado soddisfacente di economicità, conservando così l'equilibrio economico della gestione, inteso come capacità stessa dell'impresa di conseguire ricavi superiori ai costi di esercizio, in modo da consentire una congrua remunerazione per il capitale di rischio investito;
- mantenere l'equilibrio monetario della gestione, inteso come l'attitudine dell'azienda a preservare i prevedibili flussi di entrate

monetarie con caratteristiche quantitative e temporali idonee a fronteggiare i deflussi di mezzi monetari, necessari per l'acquisizione di fattori di produzione, secondo le modalità indicate nei programmi di gestione.

Nell'ambito dei principi contabili italiani di riferimento, il concetto della continuità aziendale è ripreso nel Principio contabile nazionale OIC 1 (ottobre 2004) – aggiornato con l'Appendice adottata nel maggio 2005 – titolato: *"I principali effetti della riforma di diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio"*.

L'OIC 1 si sofferma ad argomentare il concetto di "funzionalità economica", introdotto, per la prima volta nel nostro quadro normativo, dalla riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio. L'OIC 1, mette in evidenza come il concetto di "funzionalità economica" sia, quindi, un postulato della stessa rilevanza gerarchica del postulato della "prudenza" e della "continuità aziendale", rimandando, poi, per gli approfondimenti all'OIC 11 *"Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati"*, che richiama la ragione primaria del bilancio che è quella di essere redatto con chiarezza e di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società²⁸.

A livello internazionale, il concetto della

25 Sussistono, altresì, anche oltre la lettera dell'art. 2423-*bis* c.c., ulteriori principi di redazione impliciti o espressi in altre disposizioni sparse: il principio di chiarezza (che in verità si pone a livello di "postulato generale", cioè come parte essenziale della clausola generale), il principio di periodicità, il principio della omogeneità rappresentativa (implicito nella scelta di una medesima unità di conto), il principio della materialità (o significatività o rilevanza), quello del divieto di compensazione di partite. Sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma si rinvia a Fortunato S. "Inquadramento sistematico del principio substance over form", in "Studi in onore di Umberto Belviso", I, Cacucci, Bari, 2011, p. 463 e ss.

26 Sul principio della prudenza si vedano anche: Colombo G.E. "Il bilancio d'esercizio e consolidato", UTET, Torino, 1994, p. 192; Pontani F. "La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio d'esercizio", Cedam, Padova, 2005, p. 48 e ss. Per il nostro impianto normativo, tale principio limita e specifica il principio di competenza, stabilendo che per i componenti positivi di reddito si deve tener conto solo di quelli realizzati, mentre per i componenti negativi, si deve tener conto non solo di quelli certi, ma anche di quelli probabili. Sul rapporto tra principio di prudenza e competenza si veda: Pozzoli M. "Manuale operativo IAS/IFRS: processo di transizione, criteri di valutazione, schemi e prospetti ed esempi", ed. Il Sole-24 Ore, Milano, 2007, p. 190. L'autore osserva che *"mentre per lo IASC la competenza è un'underlying assumption e la prudenza è «solo» un aspetto particolare della attendibilità, per la nostra disciplina la prudenza è un aspetto principale nella redazione del bilancio, con importanti riflessi sui criteri valutativi da adottare. Mentre, quindi, nel nostro bilancio la prudenza è prevalente sulla competenza, nei principi contabili internazionali avviene il contrario"*.

27 Il n. 1 dell'art. 2423-*bis* c.c. unisce in un unico punto i concetti di prudenza e di continuazione dell'attività; il nostro legislatore ha inteso riordinare i diversi concetti indicati nell'art. 31 della IV direttiva stabilendo un determinato ordine di priorità, correlando il principio della prudenza nelle valutazioni con il *"divenire dell'istituto dell'impresa"*. Il primo orientamento è di Superti Furga F. "Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea", Giuffrè, Milano, 1994, p. 17; la seconda argomentazione è di Pini M. "I principi del nuovo bilancio d'esercizio. Le logiche di redazione secondo il D. Lgs. 127/91 in attuazione della IV Direttiva CEE", Etas, Milano, 1993, p. 116.

28 L'interpretazione tecnica del concetto di "funzionalità economica", contenuta nell'OIC 1, è quella che: *"Il Legislatore ha inteso con tale espressione riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma"*, concetto già richiamato dall'OIC

continuità aziendale è illustrato nello IAS 1, "Presentazione del bilancio" che al par. 25 dispone che, nel processo di redazione del bilancio, sia valutata la **continuità aziendale**, ossia la capacità dell'impresa di continuare ad operare come **entità in funzionamento**. È, quindi, lampante come **la continuità aziendale è incompatibile con l'intenzione, o la necessità, di liquidare l'entità o interromperne l'attività**²⁹.

Nella fase di predisposizione del bilancio, è utile effettuare una valutazione della capacità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che non si intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non si abbiano alternative realistiche a ciò. Qualora si sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità di continuare a operare in funzionamento, tali incertezze devono essere distintamente evidenziate (par. 23 e 24).

Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, bisogna tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a

dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso (par. 26)³⁰. Se dalle analisi sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale in un futuro prevedibile emergessero significative incertezze, tali da rendere dubbia la continuità aziendale, gli amministratori dovrebbero indicarlo chiaramente nelle note al bilancio (par. 25)³¹.

IL GOING CONCERN NEI PRINCIPI DI REVISIONE

La prassi aziendale a livello nazionale e internazionale ha sviluppato in tempi più recenti riferimenti di processo e di contenuto per poter tempestivamente monitorare e reagire, soprattutto nell'ottica dei controlli, alle situazioni di incertezza di operatività futura (*going concern*). In questo scenario, uno degli strumenti sintetici di indagine più considerati, anche se specificamente indirizzato all'analisi della presenza della continuità aziendale, è l'ISA 570, *Going concern*, recepito nella sua forma ancora *non-clarified* dal Principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale".

In mancanza di evidenze contrarie, la preparazione del bilancio è effettuata nel presupposto della continuità aziendale dell'attività dell'impresa per un periodo prevedibile futuro. È responsabilità del *management* valu-

11, con tutte le considerazioni da questo discendenti, in merito alla valutazione e alla contabilizzazione degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale.

- 29 In merito alla discussione dei principi di redazione e di valutazione applicabili ai bilanci di imprese in liquidazione volontaria oppure ai bilanci di imprese sottoposte a liquidazioni concorsuali, in assenza di specifiche disposizioni nei principi contabili internazionali e loro interpretazioni, si veda la Guida OIC maggio 2010 n. 5 "I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant", in *Banca Dati Eutekne*, il cui scopo è quello d'individuare i principi e i criteri di formazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della liquidazione che devono essere redatti dalle società di capitali IAS compliant.
- 30 Il grado di analisi delle informazioni dipende dalle specifiche situazioni in cui si trova ciascuna impresa. In alcuni casi, può essere necessario considerare una vasta gamma di fattori riguardanti la redditività attuale ed attesa, i piani di rimborso dei debiti e le potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto delle continuità aziendale. In altri casi, per i quali l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, può non essere necessario effettuare dettagliate analisi per verificare l'esistenza del presupposto. Tuttavia, tale approccio può non essere più valido in contesti di forte crisi economica e finanziaria. Infatti, può accadere che problematiche concernenti i rischi di liquidità e di credito possano creare nuove incertezze, oppure acuire quelle esistenti, che devono essere valutate con maggiore attenzione rispetto al passato.
- 31 In proposito, si veda il documento Banca d'Italia - CONSOB - ISVAP 26.2.2009 n. 2, cit. Esso precisa che alcuni indicatori possono essere particolarmente significativi per comprendere le "rilevanti incertezze". Poiché, ad ora, né lo IASB né l'IFRIC hanno individuato una guida che consenta d'individuare le "rilevanti incertezze".

tare la continuità aziendale. È responsabilità del revisore, invece, valutare la correttezza dell'impiego del presupposto della continuità aziendale da parte dell'organo esecutivo.

La mancanza di tale presupposto può emergere dal bilancio o da altre fonti quali ad esempio:

- indicatori finanziari;
- indicatori gestionali;
- altri indicatori.

Si tratta di un'enumerazione di elementi che, laddove presenti, possono fungere da campanello d'allarme riguardo alla capacità dell'azienda di durare efficientemente nel tempo.

INDICATORI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CRISI AZIENDALE NELLA SUA DECLINAZIONE DI CONTINUITÀ AZIENDALE³²

Indicatori finanziari

- situazione di *deficit* patrimoniale o di capitale circolante netto negativo³³;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi³⁴;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano *cash flow*³⁵;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

32 ISA Italia 570, § A2.

33 Tra gli indicatori più importanti per valutare la situazione della gestione individuando segnali di discontinuità aziendale il *deficit* patrimoniale o CCN negativo rappresentano i tipici *input* di potenziali problemi di continuità aziendale. È interessante analizzare se il *cash flow* negativo dipende dall'attività operativa o da un capitale circolante netto negativo, per cui le considerazioni da fare sono diverse. Nel primo caso vi sono aspetti molto più gravi da considerare, ad esempio i motivi per cui si originano i risultati negativi, mentre il caso di capitale circolante netto può forse anche essere risanato.

34 Tra gli indici più usati per valutare situazioni di crisi si ricordano, ad esempio, gli indici di liquidità finanziaria che permettono di verificare l'attitudine dell'azienda a fronteggiare prontamente i fabbisogni monetari della gestione con mezzi propri e i margini finanziari, quali ad esempio l'indice di liquidità primaria, il margine di tesoreria, l'indice di liquidità secondaria. L'indice di liquidità primaria è dato dal rapporto tra Liquidità immediate + Liquidità differite/Passività correnti, mentre le stesse grandezze sottratte le une dalle altre danno il margine di tesoreria; l'indice di liquidità secondaria è dato dal rapporto tra Attività correnti e Passività correnti e il CCN è dato dalla differenza tra attività correnti e passività correnti.

35 La continuità aziendale è a rischio se le perdite operative sono dovute ad una riduzione dei ricavi o ad un rallentamento dell'attività, a una disaffezione ai prodotti dell'impresa da parte del pubblico o a un pesante calo della produttività.

Lo schema sopra richiamato induce, senza alcuna presunzione di esaustività, ad effettuare alcune osservazioni essenziali sugli ordini di fattori che (esternamente ed internamente) possono portare la prassi professionale ad individuare azioni reattive allo stato in cui verte l'organizzazione³⁶.

Questi indicatori sono utili a sintetizzare le principali minacce che in genere possono generare dei rischi per la vita dell'azienda in una prospettiva durevole. Allo stesso tempo, però, bisogna tener conto dei limiti operativi che tali elementi comportano. Infatti, l'atteggiamento da assumere per verificare la continuità aziendale (e, quindi, avvalendosi del criterio dell'utilità delle risorse nell'ambito del ciclo economico dell'impresa) richiede di non effettuare un *test* su ogni singola voce di bilancio, bensì di **valutare l'andamento della gestione nel suo complesso** e dei suoi riflessi sulla razionalità dell'azienda intesa come combinazione di beni funzionanti ed organizzati. La corretta prassi professionale suggerisce, però, particolare attenzione all'analisi di tutte le poste del Conto economico e dello Stato patrimoniale, anche mediante indici e quozienti derivanti dalla riclassificazione delle voci, prese nel loro insieme.

Inoltre, un corretto comportamento è quello

di non limitarsi all'aspetto quantitativo dei valori, ma di **implementare giudizi o valutazioni di natura qualitativa**, che spesso travalicano il solo "numero" esposto in bilancio preso singolarmente³⁷, potendo in taluni casi interessare aspetti tipici della realtà aziendale che non possono essere numericamente espressi in bilancio³⁸.

La questione della continuità aziendale è stata tradizionalmente considerata nei principi di revisione con diversi approcci: ad esempio, negli Stati Uniti, già i principi di revisione *Statement of Auditing Standard* (SAS) n. 58 e n. 59 contenevano le linee guida relative alle responsabilità del revisore nel riportare informazioni nella relazione in presenza di incertezze sulla continuità aziendale, mentre il precedente SAS n. 34 non richiedeva al revisore una valutazione esplicita della capacità dell'azienda di continuare ad operare³⁹.

I COMPORTAMENTI RISCONTRABILI NELLA PRASSI

Di estremo interesse si presenta l'analisi delle soluzioni seguite dalla prassi in riferimento al contenuto delle informazioni sul presupposto

36 Tali indicatori rappresentano "sintomi" presuntivi di una situazione di difficoltà, non sicuramente evidenze certe di una crisi. Nello specifico occorre soffermarsi sugli indicatori contabili ("*financial indicators*"), spesso considerati come elementi di riferimento per l'analisi della difficoltà aziendale e campanelli di allarme di un disequilibrio in atto (studio CNDC gennaio 2005 "Crisi di impresa: strumenti per l'individuazione di una procedura d'allerta", in *Banca Dati Eutekne*). Nel caso in cui tale analisi sia condotta da un soggetto esterno, il riferimento principale non può che essere il bilancio annuale (d'esercizio o consolidato) o il bilancio infrannuale (relazioni infrannuali), nonché gli altri dati ufficiali di corredo agli stessi. Nella previsione dello studio dei bilanci delle società chiuse particolare rilevanza è posta all'analisi, laddove esistente, della relazione sulla gestione, considerato che questa, a partire dai bilanci dell'esercizio 2008, è tenuta a presentare "*nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società*" (documento CNDC 14.1.2009 "La relazione sulla gestione - Art. 2428 codice civile. La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal dlgs. 32/2007" e documento IRDCEC ottobre 2008 n. 1 "La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni", in *Banca Dati Eutekne*). Tuttavia l'analisi della crisi si fonda soprattutto su considerazioni prospettiche e i dati consuntivi potrebbero già essere non utilizzabili ai fini valutativi, tenuto conto anche dei tempi di elaborazione degli stessi.

37 A titolo esemplificativo: valori insoddisfacenti di indici finanziari (quali il capitale circolante netto, il margine di tesoreria o la posizione finanziaria netta) non necessariamente comportano una situazione di futuro dissesto dell'impresa, come anche un capitale sociale ridotto a seguito di perdite accumulate al di sotto dei limiti legali, a condizione che sussistano tutte le ragionevoli ipotesi (in termini di realizzabilità) per conseguire risultati nel breve-medio termine che consentano di recuperare l'equilibrio gestionale. Evidenziano come il valore segnaletico dell'indicatore della posizione finanziaria netta in aggiunta ad altri, possa costituire un importante strumento diagnostico sullo stato di salute dell'impresa, Marcello R., Lucido N. "Il valore segnaletico della posizione finanziaria netta", in *questa Rivista*, 9, 2015, p. 72 e ss.

38 Si pensi, ad esempio, alle variabili collegate al *marketing*, al personale o all'andamento del mercato; informazioni che, appunto, devono trovare spazio nella Nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

39 Geiger M.A., Raghunandan K., Rama D.V. "Reporting going concern before and after SAS No 59", *The SPA Journal*, 8, 1995.

della continuità aziendale da fornire nelle **relazioni finanziarie**.

Gli amministratori, come anticipato, possono trovarsi al termine dell'esame di fronte a tre contesti⁴⁰:

1. hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale;
2. hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano

che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio;

3. considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale.

Nello **scenario 1**, qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste andranno descritte nella relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c. (e/o nella Nota integrativa al bilancio) congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a valutare raggiunto il presupposto della continuità aziendale. Esempi sono forniti da:

Piaggio Group spa (Bilancio consolidato al 31.12.2014):

Relazione sulla gestione

Conformità ai principi contabili internazionali

Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), in vigore alla data, emessi dall'International Accounting Standards Board e omologati dalla Commissione Europea, nonché in conformità ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs n. 38/2005 (Delibera Consob n. 15519 del 27/7/06 recante "Disposizioni in materia di schemi di bilancio", Delibera Consob n. 15520 del 27/7/06 recante "Modifiche e integrazione al Regolamento Emittenti adottato con Delibera n. 11971/99", Comunicazione Consob n. 6064293 del 28/7/06 recante "Informativa societaria richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/98"). Si è inoltre tenuto conto delle interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee ("SIC").

Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione di alcuni strumenti finanziari e sul presupposto della continuità aziendale. La Società, infatti, ha valutato che, pur in presenza di un difficile contesto economico e finanziario, non sussistono significative incertezze (come definite dal par. 25 del Principio IAS 1) sulla continuità aziendale, anche in virtù delle azioni già individuate per adeguarsi ai mutati livelli di domanda, nonché della flessibilità industriale e finanziaria della Società stessa.

Bio Due spa (Bilancio d'esercizio al 31.12.2014):

Nota integrativa

Valutazione degli amministratori rispetto ai requisiti di continuità aziendale

Gli Amministratori ritengono che, sulla base delle buone performance economiche raggiunte e sulla base della solida situazione patrimoniale e finanziaria, la Società abbia la capacità di continuare la propria operatività nel prevedibile futuro ed hanno pertanto redatto il bilancio al 31 dicembre 2014 sulla base della continuità aziendale.

Nello **scenario 2**, si richiama innanzitutto l'attenzione sulla necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio, la sussistenza delle eloquenti incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno, inoltre,

essere descritte in maniera adeguata l'origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale. Esempi sono forniti da:

EEMS Italia spa (Bilancio consolidato al 31.12.2014):

Relazione sulla gestione

Informativa sulla valutazione in ordine al presupposto della continuità aziendale

Come più dettagliatamente descritto nei seguenti paragrafi e nelle note illustrative al bilancio il Consiglio di Amministrazione, a conclusione delle approfondite valutazioni condotte, ha ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento) nonostante siano stati identificati taluni aspetti di rilevante e considerevole incertezza, associati in particolare alla situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui versa il Gruppo.

Nel maggio 2014, infatti, il Gruppo ha visto sfumare l'accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 27 novembre 2013 con il Pool di banche finanziatrici e, conseguentemente ha avviato, sia con riferimento alla Capogruppo EEMS Italia sia alla controllata Solsonica, procedure di concordato preventivo con riserva. Contestualmente gli amministratori hanno lavorato per individuare un investitore interessato ad immettere risorse finanziarie nel gruppo, soggetto individuato nel Gruppo GALA che ha formulato offerte vincolanti sia con riferimento alla EEMS Italia sia alla Solsonica.

A seguito della presentazione di tali offerte, che consentirebbero, qualora l'accordo andasse a buon fine, al Gruppo GALA di acquisire il controllo del Gruppo EEMS, gli amministratori hanno presentato proposte di concordato in continuità per entrambe le società. Inoltre gli amministratori, a seguito dei negativi risultati conseguiti e in attesa di conoscere gli esiti delle procedure concordatarie, hanno interrotto le attività produttive di Solsonica a far data dal 5 dicembre 2014.

Le circostanze sopra descritte non hanno consentito agli amministratori di poter formulare previsioni sui flussi di cassa attesi, circostanza che ha impedito la predisposizione di un Piano Industriale per i futuri esercizi. Gli amministratori hanno quindi valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale associandolo alla positiva esecuzione delle offerte vincolanti e alla positiva conclusione delle procedure concordatarie specificando che tale buon esito è incardinato sulla prospettiva di effettivo intervento di un terzo investitore ad oggi individuato nel Gruppo GALA.

Note esplicative

Informativa sulla valutazione in ordine al presupposto della continuità aziendale
Il Consiglio di Amministrazione, a conclusione delle approfondite valutazioni condotte, ha ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento) nonostante siano stati identificati taluni aspetti di rilevante e considerevole incertezza, associati in particolare alla situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui versa il Gruppo che ha determinato, come di seguito riportato, la richiesta di ammissione ad una procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare. A questo riguardo si indicano di seguito i principali elementi di incertezza che interessano l'operatività del Gruppo EEMS.
[Omissis]

Pininfarina spa (Bilancio al 31.12.2009):

Relazione sulla gestione

Valutazione sulla continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione
Nel bilancio dello scorso esercizio sono state ampiamente illustrate le ragioni che portarono la società, a partire dal secondo semestre 2007, ad affrontare una profonda crisi economica finanziaria e le attività intraprese nel corso del 2008 per garantire la continuità aziendale.

La necessità di ridefinire le strategie complessive del Gruppo Pininfarina indusse la Società alla definizione di un Piano industriale e di un conseguente Piano finanziario - approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente il 12 novembre 2008 e il 19 dicembre 2008.

Il 31 dicembre 2008 Pininfarina, Pincar S.r.l. - società che deteneva il 50,6% delle azioni di Pininfarina - i Soci Pincar e gli Istituti Finanziatori sottoscrissero un Accordo quadro per disciplinare i termini e le condizioni degli atti che ciascuno di essi avrebbe dovuto compiere nel contesto dell'operazione di ripatrimonializzazione e ristrutturazione dell'indebitamento della Pininfarina, necessaria per assicurare la continuità aziendale della Società e per la realizzazione del Piano Industriale e Finanziario.

Nel seguito vengono riportati i fatti accaduti nel 2009 relativamente a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nell'Accordo di Riscadenziamento in essere tra le parti di cui sopra.
[Omissis]

Previsioni per il 2010

Il giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo ad oggi, prende in considerazione i seguenti aspetti:

- l'esercizio 2010 è previsto in perdita, sia a livello di margine operativo lordo che di risultato operativo. L'esercizio vedrà la conclusione delle commesse produttive mentre le forniture di servizi sconteranno ancora un anno difficile dei mercati di riferimento. Conseguentemente si prevede un calo del valore della produzione di circa il 20% rispetto al dato consuntivo del 2009. Il risultato dell'esercizio presenterà una perdita netta, molto inferiore a quella del 2009 e comunque in linea con le previsioni del Piano industriale e finanziario;

- sotto il profilo patrimoniale, la conclusione della seconda fase prevista nell'Accordo Quadro con gli Istituti finanziatori ha fornito la dotazione di patrimonio netto necessaria all'implementazione del Piano industriale secondo le previsioni;
- l'Accordo di riscadenziamento in essere con gli Istituti finanziatori e la forte riduzione del debito a medio/lungo termine già verificatasi ed in procinto di verificarsi nel 2010 permetterà un ulteriore e sostanziale alleggerimento della posizione debitoria. I piani di ammortamento del debito lordo residuo a medio/lungo termine, ammontante a fine 2009 a circa 273 milioni di euro, sono ripartiti su 5/6 anni a seconda della tipologia considerando che per il biennio 2010-2011 la Società non pagherà interessi sul debito e non verserà quote capitali. Sono inoltre previste, nell'ambito del piano finanziario, alcune dismissioni di assets non strategici allo scopo di incrementare le risorse finanziarie al servizio del pagamento del debito (pari a circa 25 milioni di euro). In considerazione di quanto precede, nonostante la Società nel 2010 non sia in grado di generare "cassa" dall'attività strettamente operativa, è possibile affermare che la liquidità esistente sarà in grado di garantire il normale svolgimento delle attività con il puntuale rispetto degli obblighi finanziari nei confronti di tutti gli stakeholders. La posizione finanziaria netta a fine 2010 è prevista in linea con il dato del 2009;
- le previsioni per l'esercizio in corso sono in linea con il rispetto dei covenants alla base degli accordi in essere con gli Istituti finanziatori.

Valutazione sulla continuità aziendale

Il Consiglio di Amministrazione, a causa dell'insieme di tutte le circostanze precedentemente riportate, evidenzia una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo e della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.

Ciononostante gli Amministratori alla luce dei risultati del 2009 e dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le incertezze, hanno la ragionevole aspettativa che il Gruppo e la Società siano dotati di adeguate risorse per continuare ad operare in un prevedibile futuro e concrete possibilità di finalizzare con successo le operazioni previste dal Piano Industriale e Finanziario per concludere la fase di ristrutturazione finanziaria e di business in atto.

Per queste ragioni il Consiglio di Amministrazione continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.

Nello **scenario 3**, infine, sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale. Esempi sono forniti da:

Acta spa (Bilancio d'esercizio al 31.12.2014):

Relazione sulla gestione

Situazione di Non Continuità Aziendale (not going concern)

ACTA S.p.A. si trova in uno stato di crisi sotto il profilo finanziario ed economico, che, alla luce delle valutazioni degli amministratori, non è risolvibile senza una immediata ricapitalizzazione o accordo con un soggetto terzo disposto a rilevare gli asset dell'azienda per un importo coerente con le necessità di soddisfacimento dei creditori.

Nel periodo intercorrente dall'emersione dello stato di crisi alla redazione della presente relazione gli amministratori hanno, come illustrato più dettagliatamente di seguito, convocato i soci in assemblea per la ricapitalizzazione, avviato la procedura di Concordato Preventivo ex articolo 161 comma 6 della L.F., e negoziato con un investitore interessato a rilevare l'attività. L'offerta vincolante ricevuta all'esito di tali attività non soddisfa tuttavia i requisiti minimi per poter predisporre un Piano Asseverato che possa essere ragionevolmente dichiarato ammissibile dagli organi della procedura.

Gli amministratori hanno quindi deciso di convocare i soci ai sensi dell'articolo 2447 del c.c. per gli opportuni provvedimenti.

Alla luce delle scarse probabilità sull'esito positivo della richiesta di ricapitalizzazione che sarà nuovamente sottoposta agli azionisti, il presente bilancio è stato redatto nella prospettiva della "non continuazione dell'attività aziendale".

Lo stato di crisi aziendale

La società opera in un settore (produzione di idrogeno per sistemi di celle a combustibile) molto particolare, nel quale vi sono potenzialità di crescita decisamente rilevanti ma dinamiche molto incerte.

Nel corso del 2014 la società aveva alcuni progetti in stato avanzato di sviluppo ed altri in fase iniziale di commercializzazione, tutti nel settore delle energie alternative, con particolare attenzione allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Nel corso degli anni precedenti la società aveva già ottenuto molteplici riconoscimenti della propria tecnologia, riuscendo a collocare un buon numero di sistemi per essere testati in molti paesi esteri.

Ma le peculiarità delle applicazioni ove la tecnologia è utilizzata, nonché quella dei mercati individuati come ideale destinazione per i propri prodotti in larga parte extra europei e, in alcuni casi caratterizzati da complessità intrinseche quali cicli di vendita estremamente lunghi e procedure di approvazione onerose) hanno determinato il prolungarsi dei periodi di test dei sistemi con conseguente slittamento degli ordinativi.

La società nel frattempo si era dotata di una struttura produttiva adeguata, comprensiva peraltro di tutta la componentistica necessaria per la realizzazione dei prodotti e ciò ha determinato il progressivo consumo delle risorse finanziarie.

A ciò hanno anche contribuito gli oneri connessi alle difficoltà di entrare in mercati complessi e distanti.

In parallelo alle iniziative commerciali, gli amministratori, al fine di sostenere le attività della società avevano avviato nel corso dell'autunno 2014 trattative finalizzate ad ottenere l'apporto di nuove risorse, sulla base di precedenti aumenti di capitale già deliberati dall'assemblea, con l'obiettivo di perfezionare gli interventi entro la fine dello stesso anno.

Il quadro sopra descritto è stato tuttavia reso di complessa esecuzione e poi definitivamente impossibilitato a causa del contenzioso in essere con il socio di minoranza della società controllata Idealab srl, che ha preteso il pagamento immediato di circa € 1.350.000 in forza di lodo arbitrale e successiva sentenza della Corte di Appello di Firenze, sentenza questa esecutiva ma non definitiva in quanto impugnata dinanzi la Corte di Cassazione. L'importo peraltro era già stato accantonato nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. L'evoluzione di questo contenzioso, per il quale – come detto – è allo stato ancora pendente ricorso avanti la Corte di Cassazione, e il fallimento delle negoziazioni finalizzate ad una

definizione transattiva, nonostante gli sforzi e le concessioni effettuate per addivenire ad una conclusione della vicenda che permettesse di soddisfare gli interessi di controparte in tempi coerenti con il piano industriale della società, hanno allontanato gli investitori e impedito di perfezionare l'operazione di aumento di capitale programmata.

Quindi, al fine di difendere gli asset e il know how della società, nel tentativo di non aggravare ulteriormente la situazione economico-finanziaria della società di riuscire ad assolvere almeno in parte e nel miglior modo possibile ai propri impegni, e considerata l'esistenza di controparti interessate all'azienda, il Consiglio di Amministrazione ha presentato in data 14 dicembre 2014 domanda di Concordato Preventivo in continuità ex articolo 161 comma 6 della L. F.

Sono state poste in essere tutte le misure possibili e gli interventi necessari alla riduzione dei costi, portando la società a garantire l'operatività e il mantenimento degli investimenti in ricerca e sviluppo, essenziali per gli eventuali investitori, con il minimo di struttura necessaria.

È stata quindi predisposta una presentazione della società, comprensiva di una valutazione dei propri brevetti e know how, e sono state avviate interviste e trattative con potenziali investitori.

Nel periodo assegnato dalla procedura per predisporre il Piano di Risanamento, periodo scaduto in data 13 maggio 2015, la società è riuscita ad ottenere una proposta di rilevazione dell'azienda da parte di una importante multinazionale operante nel settore, proposta che tuttavia non era sufficiente per soddisfare i requisiti minimi per superare il vaglio dell'ammissibilità.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi valutato, anche in considerazione dell'assenza di segnali positivi in ordine alla ricapitalizzazione dell'azienda alla quale i soci sono stati chiamati nuovamente nel mese di dicembre 2014, che non sussistono più le condizioni di poter redigere il bilancio in continuità aziendale.

Note esplicative

Basi di valutazione e continuità aziendale

Diversamente dagli esercizi precedenti, il presente bilancio è stato redatto secondo principi di non continuità aziendale.

Il criterio base di valutazione adottato è il costo storico svalutato dove necessario per tener conto del valore di liquidazione delle singole attività.

La predisposizione del Bilancio di Esercizio in accordo con i principi contabili internazionali prevede che gli Amministratori effettuino delle valutazioni, stime ed assunzioni conseguenti all'applicazione di detti principi. Tali valutazioni sono state effettuate per il bilancio del presente esercizio considerando valori di realizzo e non di funzionamento.

HI Real spa (Bilancio di esercizio al 31.12.2014, riapprovato):

Relazione sulla gestione

Principali fattori di rischio connessi alla continuità aziendale

1. Continuità aziendale

Alla data di approvazione della presente relazione, gli Amministratori hanno preso atto

dei deludenti risultati economici conseguiti nell'esercizio 2014 (fatturato -77% rispetto l'esercizio precedente e patrimonio netto ridotto drasticamente rispetto lo scorso anno) e del mancato conseguimento del progetto di Reverse Take Over, nonché della mancata adozione del regime di SIIQ.

Inoltre nell'esercizio 2014 i debiti sono raddoppiati rispetto l'esercizio precedente (+103%) e non vi sono risorse finanziarie sufficienti a garantire la copertura dei costi di funzionamento per i prossimi 12 mesi. Alla data del 31 dicembre 2014 la Società aveva attività correnti pari ad Euro 438 migliaia a fronte di passività correnti pari ad Euro 3.135 mila.

Il Patrimonio Netto da Euro 6,4 milioni del 31 dicembre 2013 è sceso ad Euro 0,5 milioni del 31 dicembre 2014. Allo stato attuale la Società non dispone di risorse finanziarie sufficienti per coprire il deficit di capitale circolante, oltre alle spese di funzionamento per i prossimi 12 mesi. Si ricorda che i costi operativi dell'esercizio 2014 sono stati in parte generati da costi straordinari non ripetibili, quali ad esempio le consulenze per la predisposizione dell'operazione di reverse take over e le spese per l'emissione del POC. Inoltre il risultato d'esercizio è stato pesantemente influenzato dalle svalutazioni degli attivi di bilancio che devono essere anch'esse considerate come straordinarie.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la Società ha redatto il presente progetto di bilancio in assenza del principio della continuità aziendale, provvedendo ad apportare le opportune rettifiche, tra cui la svalutazione delle imposte anticipate, dei costi pluriennali e degli asset. Gli Amministratori, preso atto che in data 19 giugno 2015 è pervenuta una proposta vincolante di sottoscrizione di un aumento di capitale sociale riservato per rilevare il 25,18% di Hi Real S.p.A., ritengono che la Società possa tornare ad operare nel presupposto della continuità aziendale a seguito di un aumento di capitale di almeno 2,6 milioni necessari per coprire il deficit di capitale circolante esistente alla data del 31 dicembre 2014, nonché per coprire le spese di funzionamento per i prossimi 12 mesi.

Le risorse rivenienti dal citato aumento di capitale saranno destinate prioritariamente alla riduzione dell'indebitamento corrente ed alla copertura delle spese di funzionamento.

Al fine di proporre e stimolare la necessaria "discontinuità gestionale", il Presidente Tricomi in data maggio 2015 ha rassegnato le dimissioni e l'Organo Amministrativo si è attivato per individuare in tempi brevi un partner industriale in grado di dare supporto finanziario alla Società per elaborare un nuovo piano strategico al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo nel medio periodo.

Gli Amministratori riconoscono che alla data di approvazione del presente progetto di bilancio la capacità della Società di continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale è legata all'avverarsi di alcuni eventi o circostanze esogene e fuori dalla sfera di controllo della Società.

Da ultimo e quale ulteriore nota di prudenza, gli Amministratori, consapevoli dei limiti intrinseci delle loro valutazioni, indicano che verrà mantenuto un costante monitoraggio sull'evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari provvedimenti previsti dalla legge per le situazioni di crisi aziendale nonché provvedere, con analoga prontezza, ad assolvere agli obblighi di comunicazione al mercato.

Le informazioni fornite dagli amministratori nei documenti di bilancio sul presupposto della continuità potranno successivamente essere oggetto di **comparazione con quelle del revisore contenute nella relazione di revisione**⁴¹, con lo scopo di mettere in evidenza convergenze o diversità di interpretazione delle circostanze che fanno sussistere o meno il principio della continuità aziendale.

LA CONTINUITÀ AZIENDALE TRA FUNZIONAMENTO E CESSAZIONE DELL'IMPRESA

L'assenza di continuità – partendo dalle precisazioni sin qui effettuate – induce alla tendenziale uscita dell'impresa dalla dimensione del funzionamento per entrare in un ambito di cessazione, generalmente di tipo dissolutivo. È bene avere chiaro che, comunque, non tutte le cessazioni comportano la conclusione della vita di un'azienda (in senso sostanziale), come nel caso di atti e operazioni diversi da quelli che connotano il regolare funzionamento (cosiddette operazioni di gestione straordinaria). Può, invece, parlarsi di cessazione vera e propria solo per cessazioni assolute che tradizionalmente si definiscono attraverso le procedure liquidatorie per stralcio. Tra l'altro, è piuttosto diffusa anche l'inter-

pretazione che lega la perdita della continuità solo a fenomeni legati a patologie aziendali. Ma se si pensa alle cause di scioglimento previste a livello codicistico, emerge ad ogni evidenza come le varie fattispecie rubricate dal legislatore determinino, già in una prospettiva di breve termine, il conseguente effetto di perdita della continuità, nella consapevolezza, però, che non tutte le cause di scioglimento trovano necessariamente origine in una patologia gestionale. Si pensi alla volontà dei soci o al conseguimento dell'oggetto sociale o alla sua sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, al decorso della durata della società, e, finanche all'impossibilità di funzionamento o alla inattività dell'assemblea o al recesso del socio che sebbene nella realtà concreta risultino frequentemente associate a situazioni di disfunzione o di dissesto, almeno teoricamente possono ritrovarsi anche in condizioni di assoluto equilibrio gestionale⁴².

In definitiva, è possibile distinguere i seguenti casi⁴³:

- **perdita della continuità quale effetto di una causa di scioglimento, con conseguente liquidazione.** È il caso delle varie cause di scioglimento codicistiche, allorché non sia presente un'inefficienza gestionale. In tali fattispecie, trattandosi di una liquidazione non traumatica, la definizione della vicenda dissolutiva tenderà ad essere meno problematica, con elevate possibilità di salvaguardare il "valore" del patrimonio aziendale con possibile cessione anche in blocco dell'azienda;

41 La struttura standardizzata di tale relazione, valutata da Amodeo D. "La certificazione dei bilanci: i compiti e le funzioni del dottore commercialista nel campo dell'economia moderna", Ed. Libreria, Trieste, 1966, p. 6-7, come una felice conquista della tecnica, viene oggi messa in discussione a favore di *report* maggiormente informativi e più aderenti alla singola realtà operativa. Cfr. Ianniello G., Mainardi M., Rossi F. "La relazione del revisore nei casi di incertezza sulla continuità aziendale", *Rirea*, 4-5-6, 2015, p. 131. In argomento si consulti anche il documento Assirevi gennaio 2011 n. 159 "Bilanci di liquidazione: la relazione della società di revisione", in *Banca Dati Eutekne*, che definisce le linee guida di comportamento ed i modelli di relazione della società di revisione da utilizzare a completamento dell'attività di revisione dei bilanci in fase di liquidazione.

42 Cfr. Cfr. Adamo S., Fasiello R. "Problemi di inquadramento della prospettiva di continuità aziendale nella crisi di impresa", cit., p. 390. È solo nell'ipotesi del generarsi di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo di legge (o addirittura da comportare l'intera perdita del capitale e l'emersione di un *deficit* netto) ed in mancanza di adeguata ricapitalizzazione che indubbiamente si verifica sia uno squilibrio economico-patrimoniale che uno squilibrio finanziario tali da comportare, anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell'attività produttiva e, probabilmente, il verificarsi di uno stato di insolvenza.

43 Cfr. Cfr. Adamo S., Fasiello R. "Problemi di inquadramento della prospettiva di continuità aziendale nella crisi di impresa", cit., p. 391.

- **perdita della continuità per cause patologiche tendenzialmente irreversibili**, che diventa causa di scioglimento o di applicazione delle procedure concorsuali. In tali casi, emerge la necessità di verificare, in primo luogo, le circostanze e lo stato di avanzamento della condizione di deterioramento/crisi, al fine di favorire l'adozione delle misure più opportune per la protezione del valore patrimoniale dell'impresa nell'interesse di tutti i portatori di interessi.

Il riferimento alla liquidazione societaria consente, a questo punto, di approfondire il delicato tema concernente i **criteri di redazione del bilancio da adottare nell'ipotesi in cui si accerti la mancanza del presupposto della continuità aziendale**. In tale contesto, l'impresa è destinata nel breve termine ad essere posta in liquidazione, con il conseguente abbandono della logica del funzionamento anche nell'ambito dell'informativa economico-finanziaria periodica⁴⁴.

Sul tema il richiamato documento OIC 5 "Bilanci di liquidazione"⁴⁵ fornisce utili indicazioni

precisando, in primo luogo, che il momento a partire dal quale devono essere adottati i criteri di liquidazione coincide con l'inizio della gestione affidata ai liquidatori (ossia dal momento dell'iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese).

Sempre secondo il principio contabile OIC 5, la trasformazione economica che subisce il capitale investito nell'impresa, da strumento di produzione del reddito a mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto (alla monetizzazione), si verifica certamente alla data di inizio della gestione di liquidazione, appunto alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle imprese⁴⁶.

La permanenza di validità del postulato del *going concern*, pertanto, **viene meno sicuramente al momento dell'inizio della gestione di liquidazione**. Tuttavia, si ribadisce che in un'azienda può verificarsi che i liquidatori scelgano di non dissolvere un ramo di azienda, bensì di continuare l'attività (ai sensi dell'art. 2487 comma 1 lett. c c.c.), ossia l'"esercizio provvisorio dell'impresa"⁴⁷ per un periodo di

44 Cfr. Romano M., Favino C. "Il giudizio sulla continuità aziendale nella prospettiva delle soluzioni concordate alla crisi d'impresa", cit. p. 585.

45 L'OIC 5 individua il tipo e le caratteristiche dei bilanci e di altri documenti contabili previsti dalle disposizioni codicistiche in tema di scioglimento e liquidazione e stabilisce quali sono i criteri per la loro redazione.

46 Al riguardo nella relazione illustrativa al DLgs. 6/2003 si legge "l'innovazione fondamentale rispetto al sistema previgente consiste nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la determinazione del momento in cui ha effetto. Le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. sono rimaste sostanzialmente invariate. Il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto si è in ogni caso fissato all'iscrizione nel registro della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento, ciò al fine essenziale di eliminare l'incertezza in ordine al momento in cui si determina lo scioglimento". Cfr. Santus A., De Marchi G. "Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario", *Riv. Not.*, 3, 2003, p. 322; Fimmanò F., Traversa L. "Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma", *Riv. Not.*, 6, 2003, p. 1359; Salafia V. "Scioglimento e liquidazione delle società di capitali", *Le Società*, 2bis, 2003, p. 377.

47 L'assemblea o lo statuto, fra gli atti necessari alla conservazione dell'impresa, possono tra l'altro stabilire l'esercizio provvisorio dell'impresa o di rami di essa. Opinione autorevole ritiene, tuttavia, che la previsione statutaria o l'autorizzazione assembleare non sia una condizione necessaria per consentire ai liquidatori di proseguire l'attività di impresa. Cfr. Fimmanò F., Angiolini F. "Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori", in AA.VV. "Scioglimento e liquidazione delle società di capitali", a cura di Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, p. 331; Vaira M., *sub art.* 2487, in AA.VV. "Il nuovo diritto societario", Commentario diretto da Cottino G., Bonfante G., Montalenti P., Zanichelli, Bologna, 2004, p. 2072. *Contra De Vivo A.* "Lo scioglimento e la liquidazione", in AA.VV. "La nuova S.p.a. e la nuova S.r.l.: le novità della riforma e l'adeguamento degli statuti", a cura di Bauco C., Giuffrè, Milano, 2004, p. 503, secondo la quale la prosecuzione dell'attività d'impresa richiederebbe, sempre, un'esplicita autorizzazione dei soci, visto che se "è vero che lo stesso è comunque funzionale ad una cessione dell'azienda a condizioni più vantaggiose, è altrettanto vero che la relativa attività potrebbe sottrarre risorse economiche alla liquidazione. In particolare alcune attività potrebbero essere utilizzate per la continuazione d'impresa piuttosto che per il pagamento dei debiti scaduti o in scadenza". Sul piano empirico l'esercizio provvisorio, specie qualora funzionale all'esecuzione di contratti in corso, non è solo atto utile, ma talvolta neanche necessario in ragione delle caratteristiche della società. Ipotizza un obbligo in tal senso Niccolini G., *sub art.* 2486, in "Società di Capitali. Commentario", a cura di Niccolini G., Stagno d'Alcontres A. vol. 3, Jovene, Napoli, 2004, p. 1735: "quante volte almeno la situazione economico patrimoniale della società non lasci intravedere una possibilità di fronteggiare tutte le obbligazioni sociali e/o non emerga che una prosecuzione dell'attività d'impresa, sia pure solo interlocutoria rispetto alla (apertura della) liquidazione, non potrebbe giovare all'esito della liquidazione stessa".

tempo determinato in attesa della vendita in blocco dell'azienda⁴⁸.

L'OIC 5 distingue, al riguardo, due differenti prospettive:

- in conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all'impresa si produce una cessazione pressoché immediata dell'attività produttiva che crea una "disgregazione economica" del patrimonio sociale ed uno stato di liquidazione di fatto;
- l'evento in questione consente pur sempre uno svolgimento ridotto dell'attività per qualche mese e il successivo avvio di una procedura liquidatoria⁴⁹.

Nella prima ipotesi, in presenza di uno stato di liquidazione "di fatto", l'OIC 5 prevede la redazione del bilancio con criteri di liquidazione⁵⁰.

Nel secondo caso, non essendosi verificata alla data di chiusura dell'esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell'attività produttiva, il bilancio di quell'esercizio sarà redatto con i criteri di funzionamento.

In ambedue le situazioni, **l'elemento della cessazione dell'attività produttiva** o, almeno, quello della **"significativa riduzione del livello della propria operatività"** **deve permanere fino alla data di formazione del progetto di bilancio e la cessazione deve essere tendenzialmente definitiva**; se, invece, vi è stata

un'interruzione temporanea dell'attività, che è poi ripresa senza una significativa riduzione del livello di operatività, alla data di chiusura dell'esercizio e successivamente fino alla data di formazione del progetto di bilancio, vi è ancora un'impresa in normale funzionamento e non può parlarsi di venir meno del postulato del *going concern*.

Può accadere, talvolta, che **la causa di scioglimento e la nomina dei liquidatori avvengano** in una data successiva ma ravvicinata a quella di chiusura dell'esercizio, **prima della redazione e dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio** da parte dell'assemblea dei soci.

L'OIC 5, sulla base di quanto previsto dallo IAS 10 *"Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio"*⁵¹, par. 14 e dall'OIC 29, par. 59

c) *"fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale"*⁵², giunge alla conclusione che: *"se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale"*. Pertanto, gli amministratori, nella redazione del bilancio del precedente esercizio, pur utilizzando i criteri di funzionamento, devono tenere conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo

48 Laddove si tratta di una gestione di tipo conservativo e non dinamico, il capitale investito nell'impresa continua a mantenere la sua funzione di strumento di produzione del reddito e non si verifica una "riduzione significativa del livello di operatività" dell'impresa.

49 Secondo l'OIC 5 (§ 7.1) *"un esempio tipico è quello dell'impresa alla quale non viene accordata dal ceto bancario la ristrutturazione dell'indebitamento oneroso che è stata richiesta, per cui la società non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. [...] In tale caso la formale messa in liquidazione o l'ingresso in una procedura concorsuale possono verificarsi alcuni mesi dopo, e comunque in epoca successiva alla data di formazione del bilancio. [...] Il bilancio sarà pertanto redatto con i criteri di funzionamento"*.

50 L'art. 2486 co. 1 c.c. prevede che fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, gli amministratori *"conservano il potere di gestire la società"* sia pure ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Ciò significa che non vi è cessazione dell'attività dell'impresa e non si verifica, dunque, la trasformazione economica che costituisce il presupposto per il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione. Per un approfondimento sui poteri che mantengono gli amministratori sino all'adempimento pubblicitario previsto dall'art. 2487-bis c.c., cui è collegata la cessazione della loro carica, si rinvia a Marcello R. "Il ruolo degli amministratori nella liquidazione di società", in *questa Rivista*, 4, 2013, p. 14. Per un'analisi, invece, delle problematiche della fase di liquidazione della società a responsabilità limitata cfr. Marcello R., Poggiani G.F. "La liquidazione delle società a responsabilità limitata. Linee guida dall'IRDCEC", *il fisco*, 28, 2011, p. 4561; Marcello R. "Liquidazione di s.r.l.: profili civilistici e aziendalistic", *Ratio Società*, 2, 2013, p. 1; Villa N. "La delibera di messa in liquidazione nelle srl", *La gestione straordinaria delle imprese*, 2, 2014, p. 24 e ss.

51 Il quale precisa che l'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se l'organo amministrativo decide, dopo la data di riferimento del bilancio, di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò.

52 Per il quale se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti di mancanza della stessa.

patrimonio e sul valore recuperabile delle attività **applicando i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. ma adeguatamente "adattati"** al fine di considerare la prossima cessazione dell'attività⁵³.

Qualora, invece, **la data della delibera di messa in liquidazione e di nomina dei liquidatori sia successiva a quella di formazione del progetto di bilancio** (ad esempio, ricade nella seconda metà dell'anno) ovvero se lo scioglimento della società sia dovuto a cause *diverse* rispetto a quelle che pregiudicano la continuità, **il postulato del *going concern* conserva ancora la sua validità**.

È, pertanto, palese come il passaggio a logiche di valutazione dei singoli elementi patrimoniali, non più sottostanti ai caratteri della strumentalità e complementarità che connotano il complesso aziendale in funzionamento, non scatti automaticamente, in quanto alle liquidazioni,

in cui il carattere disgregativo assume assoluta pregnanza, possono affiancarsi situazioni che sfociano in cessioni in blocco dell'azienda o comunque in casi di esercizio provvisorio dove potrebbero continuare ad essere mantenuti i criteri di funzionamento⁵⁴. Ne discende, quindi, l'esigenza di individuare il sistema valutativo che meglio si presta a pervenire alla determinazione del capitale netto di liquidazione.

Tangibilmente, il primo compito di natura strettamente contabile affidato ai liquidatori⁵⁵ attiene la redazione del bilancio iniziale di liquidazione che costituisce il primo schema riassuntivo con il quale accertare la situazione iniziale del patrimonio aziendale in funzione della successiva fase di liquidazione. Partendo dalla situazione patrimoniale, di cui al rendiconto degli amministratori⁵⁶, si renderà necessario procedere ad **opportune rettifiche** riportate utilmente nella tabella che segue:

| a) Attività figuranti nel bilancio ordinario | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costi pluriennali | Il costo residuo ammortizzabile deve essere eliminato in quanto non monetizzabile ai fini della liquidazione (eccezione: <i>know-how</i> cedibile a terzi) |
| Beni immateriali e avviamento | Devono essere annullati quei beni che non sono cedibili singolarmente o nell'ambito della cessione di aziende o rami d'azienda |
| Crediti inesigibili | Devono essere annullati |
| b) Attività da iscriversi nel bilancio iniziale di liquidazione che non figuravano nel bilancio ordinario | |
| Beni immateriali | L'avviamento "originario" creato dall'impresa può essere iscritto se c'è un impegno contrattuale a cedere l'azienda per un valore che ricomprende anche l'avviamento stesso |

53 Ad esempio, nel caso delle immobilizzazioni immateriali, l'OIC 5 indica che, considerato l'avvenuto scioglimento della società, che comporta il venir meno della prospettiva di utilità pluriennale, non è più possibile procedere ad ulteriore capitalizzazione degli oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità); per le rimanenze di magazzino deve essere valutato attentamente il rischio di presenza di materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento rigiro al fine di effettuare le necessarie svalutazioni. In questi casi, infatti, il parametro di confronto per individuare l'eventuale minor valore deve essere considerato, per prudenza, inferiore al tradizionale valore desumibile dall'andamento del mercato, in considerazione delle difficoltà che, in genere, sorgono nella fase di liquidazione; per i lavori in corso su ordinazione è necessario considerare gli eventuali effetti derivanti dall'eventuale pagamento di penali ecc., nel caso in cui, per effetto dello scioglimento, la società non sia in grado di onorare in tutto o in parte gli obblighi assunti nei confronti dei committenti.

54 Cfr., Casamassima S., "I bilanci di liquidazione nelle società per azioni", *Riv. Not.*, 1, 2003, p. 84 e ss.

55 Per una disamina in dettaglio della disciplina che regola la nomina dei liquidatori, i relativi obblighi e poteri, con particolare riferimento alle più frequenti questioni oggetto di problematicità e delle preventivabili soluzioni alle stesse si rinvia a Marcello R., Loia A.M. "Poteri, doveri e problematiche operative dell'organo liquidatorio", in *questa Rivista*, 11, 2013, p. 25.

56 Il rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato rappresenta invece, come chiarito dall'OIC 5, un vero e proprio bilancio d'esercizio infrannuale, che riguarda la frazione d'esercizio intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato e la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori e deve ovviamente essere redatto con i criteri del bilancio d'esercizio, previsti dagli artt. 2423 e ss. c.c.; mentre il bilancio finale rappresenta il documento in cui è contenuto il risultato dell'intera gestione liquidatoria, destinato come tale a soddisfare le esigenze di tutela di soci e creditori sociali. Sul punto piace ricordare Marcello R., Pollio M. "Regole ad hoc per il bilancio finale", *NDS*, 18, 2004, p. 38.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beni materiali | Possono essere iscritti i beni completamente ammortizzati che hanno ancora un valore recuperabile con la vendita |
| c) Passività figuranti nel bilancio ordinario | |
| Fondi rischi ed oneri | Devono includere anche le passività potenziali |
| Debiti prescritti | Sono eliminati se estinti per intervenuta prescrizione |
| d) Passività da iscriversi nel bilancio iniziale di liquidazione che non figuravano nel bilancio ordinario | |
| Debiti sopravvenuti | Si tratta di debiti non rilevati dagli amministratori nell'ultima situazione patrimoniale predisposta e di debiti sorti in conseguenza della cessazione dell'attività (ad es., per obblighi contrattuali non adempiuti) |
| Patrimonio netto | La divisione nelle poste ideali del patrimonio netto (capitale, riserve legale, riserva statutaria, utili/perdite a nuovo, ecc.) deve essere mantenuta, anche per ragioni fiscali |

Tali rettifiche trovano in un apposito conto transitorio, denominato ai sensi dell'OIC 5 "**Rettifiche di liquidazione**"⁵⁷, la loro sintesi atta a favorire il necessario raccordo tra la contabilità

di funzionamento e quella di liquidazione.

Il conto "**Rettifiche di liquidazione**" accoglierà, per quanto detto, le seguenti movimentazioni:

| DARE | VERE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minori valori di realizzo stimati per le attività patrimoniali (ad es., minor valore del magazzino) | Maggiori valori di realizzo stimati per le attività patrimoniali (ad es., maggior valore beni immobili) |
| Maggiori valori di realizzo stimati per le passività patrimoniali (ad es., maggior valore debiti per interessi di mora) | Minori valori di realizzo stimati per le passività patrimoniali (ad es., debiti in parte già estinti) |
| Iscrizione valori di elementi patrimoniali passivi precedentemente non contabilizzati (ad es., debiti non contabilizzati) | Iscrizione valori di elementi patrimoniali attivi precedentemente non contabilizzati (ad es., licenze) |
| Annullamento di attività patrimoniali (ad es., stralcio degli oneri pluriennali, ecc.) | Annullamento di passività patrimoniali (ad es., debiti prescritti) |

In funzione del segno assunto dal saldo del conto, poi, questo andrà chiuso ed imputato al Patrimonio netto di liquidazione. In linea generale, le "**Rettifiche di liquidazione**" (siano esse positive o negative) trovano origine in due distinte fonti:

- nella transizione dai criteri di "funzionamento", di cui agli artt. 2426 e ss. c.c., a quelli

tipici della liquidazione. È comprensibile, infatti, come sul piano contabile il cambiamento della logica valutativa possa determinare numerosi "scostamenti" che verranno epilogati appunto nel conto in esame;

- nello storno del conto "**Fondo per costi ed oneri di liquidazione**". Tale fondo deve accogliere l'ammontare di tutti costi che si

⁵⁷ Ragionieristicamente le rettifiche di liquidazione costituite dalle differenze fra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e passività (oltre che dai valori di eventuali nuove attività e passività prima non iscritte in bilancio) danno luogo ad un saldo che aumenta o diminuisce l'importo del patrimonio netto contabile risultante dal rendiconto degli amministratori e concorrono a formare il patrimonio netto iniziale di liquidazione. Il saldo delle rettifiche, dunque, costituisce una posta globale aumentativa o diminutiva rispetto al patrimonio del rendiconto e non influisce sul risultato economico del primo periodo di liquidazione. La contabilità della liquidazione assume, come saldi contabili di apertura, i valori "asestati" delle attività e passività.

prevede di sostenere nella fase di liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. La ragionevole quantifica-

zione è operata a cura dei liquidatori al momento della redazione dell'inventario iniziale di liquidazione.

| Costi e oneri | Proventi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura di liquidazione e relative utenze; - retribuzioni ed oneri sociali per i dipendenti dell'ufficio di liquidazione; - compensi per i professionisti; - compensi ai liquidatori, al revisore contabile e ai membri del Collegio sindacale (se esistente); - oneri per eventuale noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie all'ufficio di liquidazione; - oneri finanziari per il periodo della liquidazione su debiti (verso banche, verso soci ed altri finanziatori) iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione (gli oneri maturati fino a tale data sono già iscritti nel rendiconto degli amministratori), comprese le rate relative a contratti di <i>leasing</i> (quota capitale e interessi); - spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società; - imposte dirette, correnti e differite (v. OIC 25), sui redditi fiscali previsti per gli anni di durata della liquidazione e per il riparto finale. | <ul style="list-style-type: none"> - interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla data di inizio della liquidazione; - dividendi da azioni in portafoglio, utili da partecipazioni non azionarie e strumenti finanziari partecipativi; - rimborsi di imposte e tasse e di altri costi ed oneri iscritti nel fondo; - fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione a terzi o da sublocazioni; - canoni attivi per noleggi di beni di proprietà; - eventuali proventi da cessione di contratti di <i>leasing</i>; - proventi derivanti dall'esito positivo di cause civili. |

Durante la fase di liquidazione i suddetti costi e proventi saranno rilevati nel Conto economico degli esercizi di competenza. I relativi importi saranno tuttavia neutralizzati a livello di Conto economico mediante l'utilizzo del Fondo per pari importo, con iscrizione di un componente reddituale positivo in contropartita ai costi e di un componente negativo in contropartita ai proventi rilevati per competenza. Al tal fine, può ritornare funzionale passare

in breve rassegna le **specifiche procedure valutative inerenti gli elementi patrimoniali da riportare nel bilancio iniziale di liquidazione**, considerando che le valutazioni rivolte alla determinazione del capitale netto di liquidazione devono avvenire, non solo tenendo conto delle condizioni di contesto della società, ma altresì operando ipotesi prospettiche sull'andamento della liquidazione stessa.

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crediti commerciali e finanziari | Valore di realizzo, determinato tenendo conto di eventuali sconti e riduzioni da concedere per accelerare l'incasso dei crediti. |
| Rimanenze di magazzino | Valore di realizzo, individuato tenendo conto delle spese necessarie per vendere i beni in giacenza. |
| Immobili | Valore di realizzo, basato su stime di mercato e ridotto dei costi di bonifica e ripristino dei siti. |
| Altri beni materiali | Valore di realizzo, determinato sulla base dei prezzi del mercato dell'usato, al netto delle spese di vendita e ridotto per tener conto delle difficoltà di vendita. |
| Brevetti, marchi, concessioni | Valore di realizzo, determinato sulla base di stime. |
| Titoli e partecipazioni | Valore di mercato se quotati, altrimenti valutazione basata sul valore del capitale economico della società partecipata. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debiti verso fornitori | Valore nominale aumentato di eventuali spese da sostenere per il pagamento degli stessi. |
| Debiti finanziari | Valore di estinzione, che comprende anche gli interessi maturati. |
| Debiti verso personale e previdenziali | Devono tener conto anche dei costi relativi allo scioglimento del rapporto di lavoro e relativi contributi. |
| Debiti per imposte e tasse | Riguardano debiti degli esercizi precedenti all'avvio della liquidazione e comprendono anche eventuali sanzioni ed interessi per ritardati pagamenti. Accantonamento ad apposito fondo per contenziosi fiscali in essere. |
| Riduzione di debiti per stralci, accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.) o concordati preventivi | Si può tener conto delle riduzioni dei debiti non solo dalla data di efficacia legale ma anche prima, se le riduzioni sono ritenute probabili. |

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Gli approfondimenti riportati nei paragrafi precedenti consentono di affermare che il passaggio da uno scenario di *going concern* ad un contesto di *break up* implica il venir meno delle aspettative reddituali dell'impresa; in questa eventualità, il presupposto di continuità aziendale deve essere messo in discussione ed attentamente valutato. L'evenienza determina la rettifica degli importi e le classificazioni delle attività e delle passività applicando i principi di liquidazione di cui all'art. 2490 c.c., che impongono di valutare le attività a valori netti di realizzo e di descrivere in bilancio sia le passività presenti che quelle previste fino al completamento della liquidazione. In tale contingenza, il redattore dovrà indicare nei documenti di bilancio le motivazioni che hanno portato ad adottare criteri alternativi a quelli previsti nel caso di funzionamento dell'azienda, separando ed evidenziando le poste patrimoniali ed economiche soggette ai differenti criteri di valutazione.

Allo stesso modo, per definire i criteri da utilizzare in fase di redazione dei bilanci, di fondamentale importanza è la comprensione dell'istante in cui avviene il cambiamento della destinazione del patrimonio aziendale. A ben vedere il momento in cui il principio di continuità aziendale non è più valido si verifica con certezza all'atto di nomina dei liquidatori da parte degli amministratori. In quel momento, infatti, avviene il passaggio

della gestione ai liquidatori ed, a meno che l'assemblea dei soci non disponga la continuazione dell'attività funzionale alla vendita in blocco del complesso aziendale, vi è l'abbandono dei criteri di funzionamento e l'applicazione dei criteri di liquidazione. Cosicché avviene anche la trasformazione, dal punto di vista economico, del capitale investito, quest'ultimo infatti muta passando da strumento produttivo di reddito a mero insieme di beni destinati alla monetizzazione, al pagamento dei creditori e alla ripartizione dell'attivo residuo ai soci.

Cosa debba intendersi per continuità aziendale e quali siano i soggetti e le metodologie da adottare per svolgere tale accertamento, come si è visto, non è sempre agevole. Per supplire alla carenza di indicazioni prescrittive in ordine alla verifica innanzi richiamata occorre esaminare, pertanto, in via sistematica, le fonti normative e regolamentari disponibili che si soffermano con maggior dettaglio su tale aspetto a cui si è fatto cenno.

In effetti, la valutazione del presupposto della continuità aziendale è un processo che spesso implica una attenta analisi delle informazioni scaturenti da diverse fonti qualitative e quantitative e che richiedono un'adeguata argomentazione nell'ambito della relazione sulla gestione e della Nota integrativa. In definitiva, perciò, l'informativa nelle note al bilancio assume una importanza fondamentale e costituisce un elemento di supporto al fine di valutare la coerenza dell'informativa stessa e le conclusioni raggiunte dagli amministratori circa l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale.